

N. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883
3952-4397-4416-4552-A-quinquies

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 22 luglio 1999

(Relatore: **APREA**, di minoranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4, D'INIZIATIVA POPOLARE

Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

Presentata alla Camera dei deputati nella XII legislatura il 26 luglio 1994 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

n. 280, d'iniziativa del deputato **JERVOLINO RUSSO**

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 9 maggio 1996

n. 1653, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, LUCCHESI, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, PERETTI

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 26 giugno 1996

n. 2493-bis, d'iniziativa del deputato **ORLANDO**

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2493, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 1998)

n. 3390, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI, BUTTIGLIONE, MASTELLA, GIOVANARDI, SANZA, BACCINI, NOCERA, TERESIO DELFINO, PERETTI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DE FRANCISCIS, DI NARDO, FABRIS, FOLLINI, FRONZUTI, LUCCHESI, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, PAGANO, SCOCA, CARMELO CARRARA, GALATI, GRILLO, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, VOLONTÈ, BURANI PROCACCINI

Norme organiche di indirizzo per lo sviluppo del sistema educativo

Presentata il 10 marzo 1997

n. 3883, d'iniziativa del deputato ERRIGO

Legge quadro in materia di riordino dell'istruzione

Presentata il 18 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3952

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TREU)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione

Presentato il 4 luglio 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4397, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI
VALENTINI, PAMPO, CUSCUNÀ, ANTONIO PEPE**

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione
dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

Presentata il 12 dicembre 1997

n. 4416, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLUSCONI, PISANU, APREA, ARACU, BONAIUTI, MELO-
GRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO,
VITO, DELL'ELCE, CRIMI, SCAJOLA**

Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione

Presentata il 18 dicembre 1997

n. 4552, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI CLERICI, STUCCHI, SANTANDREA, RODEGHIERO,
GIANCARLO GIORGETTI, APOLLONI, CÈ, CHINCARINI,
FONTAN, STEFANI, VASCON**

Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione
della rete scolastica

Presentata il 12 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è alternativa al testo unificato recante il riordino dei cicli dell'istruzione (C. 3952 ed abb.) sia nell'impianto, che nei contenuti. Il testo proposto dalla maggioranza contiene ambiguità, lacune e presupposti ideologici che avviliscono la portata del testo fino a renderlo inaccettabile per chi ricerchi qualità e libertà per il sistema formativo nazionale.

In particolare, l'impianto (7 + 5) del testo della maggioranza, scardina la scuola di base cancellando definitivamente le scuole elementari e medie, senza dare certezze istituzionali e didattiche sul nuovo segmento di sette anni; in più rivoluziona la scuola secondaria superiore prevedendo l'obbligo di frequenza fino al termine del primo biennio, senza possibilità di optare per l'istruzione o formazione professionale.

Rispetto poi al contenuto, denunciando, ancora una volta, la « delega in bianco » al Governo praticamente su tutto, atteso che, al di là dell'ingegneria dei cicli, quasi nulla si dice del nuovo sistema dell'istruzione: dalle finalità alle caratterizzazioni giuridiche ed istituzionali dei nuovi ordini di scuola; dai nuclei fondanti dei vari indirizzi della scuola secondaria all'utilizzo delle professionalità dei docenti degli attuali gradi scolastici. La riforma proposta dalla maggioranza è dunque, complessivamente ambigua, fortemente « scuolacentrica »; non affronta e non dà risposte alle esigenze di formazione delle nuove generazioni; non contiene antidoti ai problemi della scuola italiana (necessità di prolungamento dell'obbligo scolastico e superamento dell'elevato tasso di dispersione scolastica); cancella molti punti qualificanti degli attuali ordini scolastici che hanno consentito al sistema scolastico, accanto ai molti suoi difetti, di raggiungere per determinati

aspetti risultati qualitativamente significativi, anche nel confronto internazionale; disorienta gli operatori scolastici; non dà le necessarie garanzie per un pluralismo culturale ed istituzionale di vitale importanza per un Paese come il nostro, che dovrà competere a livello europeo, e non solo.

Al contrario, la nostra proposta ridisegna il sistema scolastico, potenzia e rinnova la dimensione culturale e professionale degli studenti. Centralità degli studenti e competitività dell'intero ciclo scolastico e formativo sono le direttrici di fondo di una strategia scolastica globale che indichiamo come necessità prioritaria del nostro Paese. La scuola deve dunque porre al centro della propria azione la « persona ». Si istruisce per educare. È inoltre importante che la scuola recuperi il posto e il ruolo che dovrebbe avere nel contesto attuale, in rapporto alle altre istanze educative, prima fra tutte la famiglia che è titolare del diritto-dovere dell'istruzione dei propri figli.

Un'attenzione particolare va data al rapporto della scuola con il mondo del lavoro; tale rapporto deve divenire organico e sinergico. È tempo che nasca anche nel nostro Paese un sistema duale della formazione che riabiliti e valorizzi adeguatamente l'istruzione professionale che, secondo il dettato costituzionale, è di competenza regionale. Sulla base di questi orientamenti, proponiamo, alternativamente al testo della maggioranza, una riforma dei sistemi scolastici e dell'istruzione professionale e artigiana che si articolino nel modo seguente:

la scuola dell'infanzia (anni 3-6);

la scuola di primo grado (anni 6-10);

la scuola di secondo grado (anni 10-14);

la scuola di terzo grado (anni 14-18);
l'istruzione professionale e artigiana regionale.

L'obbligo scolastico è previsto, contrariamente ai nove anni proposti nel testo unificato, per dieci anni, dai sei ai sedici e interessa in modo differenziato ed articolato i tre gradi scolastici e l'istruzione professionale e artigiana.

La scuola dell'infanzia resta fuori dall'obbligo, perché noi riteniamo che almeno fino a sei anni debba essere privilegiato il rapporto con la famiglia e rispettati, più che nelle età successive, i percorsi di crescita dei bambini. La scuola primaria è stata immaginata di quattro anni di istruzione elementare, seguono gli anni di consolidamento e di orientamento nella scuola di secondo grado. Si dà vita ad un doppio canale di formazione, quello dell'istruzione professionale regionale, di pari dignità del canale dell'istruzione scolastica. La scuola superiore mantiene la propria specificità di indirizzo e la caratteristica di scuola di

approfondimento culturale. Il corso di studi si conclude a diciotto anni. Dopo il diciottesimo anno si apre un ventaglio di offerte formative, della durata più o meno lunga, da spendere sia nell'università che nell'istruzione post-secondaria o nei corsi di formazione professionale.

L'obiettivo prioritario di questa proposta di legge è quello di consentire il passaggio dalla centralità delle discipline alla centralità dell'alunno; dalla centralità della scuola alla centralità delle comunità; dalla centralità delle nozioni alla centralità della cultura come approccio ai problemi della vita e come palestra di libertà; dalla centralità della burocrazia alla centralità dell'efficienza e dell'efficacia del sistema, attraverso una pari dignità tra i gradi scolastici e tra questi e i soggetti statali e non statali coinvolti nel sistema formativo.

Valentina APREA,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

ARTICOLO 1.

(Sistema scolastico e sistema dell'istruzione professionale).

1. Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono servizi di preminente interesse nazionale finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della personalità, della cultura e della professionalità di ogni cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di analisi critica, anche come premessa indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e di libertà.

2. I servizi di istruzione e formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.

3. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione.

4. Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale sono articolati nel modo seguente:

- a) scuola dell'infanzia, della durata di tre anni;
- b) scuola di primo grado, della durata di quattro anni;
- c) scuola di secondo grado, della durata di quattro anni;
- d) scuola di terzo grado, della durata di quattro anni;
- e) istruzione professionale e artigiana regionale;
- f) apprendistato;
- g) istruzione universitaria;
- h) formazione permanente.

5. A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo grado è possibile utilizzare moduli di istruzione professionale e artigiana regionale previo convenzionamento con i soggetti formatori.

6. A decorrere dal terzo anno dell'istruzione professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con l'apprendistato.

7. L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni della scuola di terzo grado o dell'istruzione professionale.

(*) Nel presente testo è evidenziato, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione.

8. L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle classi di studio o di formazione.

9. L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.

10. La scuola dell'infanzia è facoltativa.

11. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico.

12. I corsi della scuola di terzo grado e quelli di istruzione professionale si concludono rispettivamente con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

13. Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)

ARTICOLO 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, in costante sostegno e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini in età compresa fra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 nell'ambito del sistema pubblico integrato.

3. La scuola dell'infanzia si raccorda da un lato con i sistemi dei servizi all'infanzia, dall'altro con il primo anno della scuola di primo grado.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione)

ARTICOLO 3.

(Scuola di primo e di secondo grado).

1. La scuola di primo grado, che assume il nome di scuola primaria, si articola in un quadriennio che va dal sesto al decimo anno di età.

2. La scuola di primo grado ha la funzione di assicurare ai fanciulli il raggiungimento di quei traguardi che valorizzano la primarietà dell'esperienza formativa, cognitiva ed affettiva attraverso sia l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base, che l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni.

3. La scuola di secondo grado, che assume il nome di scuola secondaria, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal decimo al quattordicesimo anno di età; la scuola di secondo grado si articola in un primo biennio dedicato al consolidamento dell'istruzione di base attraverso gli apprendimenti disciplinari e in un secondo biennio con possibilità di utilizzare moduli della istruzione professionale e artigiana regionale anche tramite convenzione tra i vari soggetti formatori pubblici e privati. Nell'intero quadriennio deve essere previsto l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

4. L'obiettivo della scuola di secondo grado è la conquista di un primo livello di secondarietà attraverso la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il passaggio dalle aree tematiche alle discipline. L'ultimo anno della scuola secondaria è finalizzato al consolidamento dei saperi ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza di insegnamenti fondamentali, da un'attività sistematica ed intenzionale di orientamento scolastico che permetta agli studenti di valutare le proprie attitudini e di conoscere le diverse possibilità offerte sia dalla scuola che dall'istruzione professionale.

5. A conclusione della scuola secondaria il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, formula per ciascun allievo un giudizio che deve contenere una motivata ed articolata valutazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite, che serva come base per un inserimento mirato nel successivo ordine di studi.

6. La scuola secondaria si conclude con un esame di Stato.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)

ARTICOLO 4.

(Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione professionale).

1. La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età.

2. Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed artistica. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale. Il liceo ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute.

3. L'istruzione professionale e artigiana si consegue nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97. Essa prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base ad impostazione generale e di competenze orientate a specifici settori professionali.

4. Nei primi due anni è garantita la possibilità di passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e viceversa. I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle scuole che dall'istruzione regionale o, infine, dall'apprendistato, sono possibili attraverso la documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per l'istruzione regionale o per l'apprendistato. Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Al termine di ogni segmento del percorso scolastico o professionale regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è prevista una certificazione professionale, espressa in crediti formativi, che attesta le competenze acquisite.

5. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.

7. Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.

8. Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione

professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

c) adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione)

ARTICOLO 5.

*(Attuazione progressiva
dei nuovi ordini scolastici e dell'istruzione professionale).*

1. All'attuazione della presente legge, per la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione, si provvede, ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 287, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; per la parte di competenza delle regioni, mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai fini della riqualificazione del personale docente e della valorizzazione delle specifiche professionalità, nonché della loro eventuale riconversione, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Formazione e l'Aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'Agenzia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di Università ed ordini professionali e di una rappresentanza maggioritaria di organi governativi.

3. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, Istituti regionali per la ricerca educativa.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, il comitato di settore per il comparto della scuola emana una direttiva ai fini della stipula di un contratto nazionale nelle materie riguardanti la condizione e l'organizzazione del lavoro del personale della scuola direttamente coinvolto nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione)

